

far leggi di polizia, ma era in arbitrio dei ministri, de' governatori, comandanti e d'altri; e ciò ingenerava una tale confusione in questa parte di legislazione, ehe se dovesse agitarsi la quistione, quali siano le leggi in vigore, quali no, sarebbe una quistione difficile ed intricata, per modo da non saper troppo come risolverla.

Io non credo che la Camera voglia arrecare a ogni straniero l'incomodo di questa difficile interpretazione; e ciò avverrebbe certamente, se non si stabilissero precisamente quali siano i doveri cui va soggetto lo straniero alla sua venuta nello Stato, quali siano i casi in cui l'autorità di polizia possa esercitare la sua ingerenza. A questo appunto volle provvedere la Commissione nel primo articolo, determinando quali siano le condizioni ed i casi in cui lo straniero possa essere ricercato dall'autorità di polizia per dimostrare i mezzi di sussistenza, poichè qualora abbia soddisfatto a quelle poche disposizioni che vi sono determinate, cioè quando possa mostrare il passaporto o far conoscere i mezzi di sussistenza, lo straniero non ha più da rendere conto alla polizia, e questo appunto lo libera da quelle molestie che non potrebbe sfuggire quando dovesse soddisfare a tutte le obbligazioni portate dagli antichi regolamenti, dalle antiche leggi. Per esempio nelle leggi antiche vi era che entro 24 ore dovessero portarsi alla polizia per ottenere la facoltà di rimanersi nello Stato, e noi invece abbiamo accordato tre giorni dall'arrivo; così pure si poteva da quelle autorità arrestare lo straniero mancante di passaporto o del permesso di soggiorno: noi all'incontro abbiamo stabilito che per la sola mancanza di passaporto o delle carte di soggiorno che lo straniero non avesse o non si curasse di procurarsi, desso non possa essere per ciò solo arrestato, ma possa essere denunciato ai tribunali per vedere se debba aver luogo l'applicazione della pena d'espulsione. Credo pertanto che l'articolo primo s'abbia a ritenere, e non a cancellare in parte, come propone il signor avvocato Brofferio, perchè in realtà più utile allo straniero che le leggi ed i regolamenti di polizia fin qui vigenti; ben inteso con quelle emende che si ravvisassero convenevoli, e che io pel primo sono pronto ad accettare.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Piglio la parola sopra l'emendamento Brofferio. Questo emendamento, secondo me, sarebbe conveniente e sarebbe ragionevole, supposto il principio, che l'avvocato Brofferio presuppone, cioè che realmente si debba togliere per necessità il passaporto: questo è il vero principio dell'avvocato Brofferio.

Questa è una quistione gravissima che può forse essere risolta nel senso che la risolve l'avvocato Brofferio; ma ciò in tempi quieti, in tempi ordinari, non sicuramente in tempi eccezionali in cui ci troviamo: non deve la Camera porre in dimenticanza che siamo veramente in tempo di guerra.....
(Rumori dalle tribune) (Gazz. P.)

(Il ministro sospende un momento il discorso, guarda le gallerie con disdegno, poi ripigliando).....Ora siamo in tempi di guerra. (Si ride) (Conc.)

Nei tempi di guerra in cui ci troviamo (Nuovi rumori), dobbiamo cautelarci da tutti i pericoli che ci attorniano. Egli è affatto naturale ed utile che l'autorità di pubblica sicurezza ed il Governo conoscano quali sono i forestieri che entrano nel paese. Si potrebbero per esempio introdurre nello Stato molte persone che dipendessero dal Governo austriaco, agglomerarsi in qualche luogo e venire a suscitare disordini a danno dello Stato. Egli è per queste ragioni che io credo che il Governo nella sua prima proposta elaborata colla Commissione ha creduto di dover mantenere queste disposizioni, le quali, senza recare per verun modo troppa molestia allo straniero, anzi stando

unicamente ai principii che sinora erano in essa mantenuti, ammettono la necessità di un passaporto, e della rimessione di questo passaporto alle autorità di sicurezza pubblica, onde venire a conoscere le persone che entrano nello Stato. Mi pare che il carattere di tutte le leggi è quello di essere naturalmente transitorio nel senso che possono essere mutate a fronte delle circostanze del paese. Ora siamo in tali circostanze che veramente c'impongono maggiori cautele e conseguentemente quando si voglia accogliere il principio che informa la proposizione dell'avvocato Brofferio, io credo che si debba attendere ad altri tempi, e debba ora essere mantenuto il principio della necessità del passaporto; poichè mancherebbe qualunque documento che stabilisce l'essere delle persone venute dall'estero. Così si trova mantenuto il principio dell'utilità e della necessità che ha il Governo di conoscere quali e quanti sono i forestieri che entrano nel paese. A queste tengono poi dietro tutte le altre ragioni addotte dall'avvocato Guglianetti per dimostrare che queste disposizioni sono piuttosto di protezione che non di vessazione agli stranieri.

IL PRESIDENTE. Chi intende di approvare questo emendamento, voglia alzarsi.

(È rigettato).

Metterò ora ai voti l'art. 1°.

DEPRETIS. Non ho potuto sviluppare il mio emendamento; per la premura nessuno l'ha appoggiato: bramerei che si rileggesse.

IL PRESIDENTE. Faccio osservare che l'ho letto due volte.

Alcune voci. Non s'è inteso.

VESME. Secondo il regolamento non si può riprendere un emendamento che è già stato rigettato od almeno non appoggiato.

IL PRESIDENTE. Io credo che la Camera vorrà permettere che sia sviluppato; è quistione di buona fede.

Molte voci. Sì, sì!

IL PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo come è stato emendato dal deputato Depretis. (Vedi sopra)

DEPRETIS. Svilupperò in due sole parole il mio emendamento.

Io ho voluto con esso stabilire che ogni cittadino che sia probò debba essere per ciò solo ritenuto innanzi alla legge come persona responsabile.

(L'emendamento è appoggiato).

IL PRESIDENTE. Se qualche deputato domanda ancora la parola.....

CASSINIS. Io mi oppongo a che l'emendamento dell'onorevole sig. deputato Depretis venga adottato. Esso sta nel sostituire la parola *uomo probò* alla parola *persona responsabile* espressa nel progetto di legge. Ma, chieggo io, chi giudicherà se quel tale sia uomo probò o nol sia? La responsabilità si determina da circostanze esteriori ed atte per sè a guidare il criterio, non la probità.

Pensi il deputato Depretis ch'egli ne farebbe giudice quella stessa autorità, a cui vuolsi il più che possibile togliere ogni ragion d'arbitrio, ed incontrerebbe per tal guisa quelle medesime difficoltà ch'egli e ciascuno di noi vorremmo con generoso pensiero evitare.

RADICE. Vorrei chiedere al mio collega Cassinis in che fa egli consistere la responsabilità. Quando ei dice.... (Qui la voce dell'oratore si affievolisce tanto che non è più intesa).... il signor Depretis dice giustamente, perchè è appunto la probità che costituisce la responsabilità.

CASSINIS. Non basta negli umani giudizi che la cosa sia, conviene altresì ch'ella si possa provare; quando una cosa è,